

COMUNE DI CAPRINO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

***REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO***

- *Approvato con deliberazione di C.C. n.35 del 28.09.2017*
- *Modificato con deliberazione di C.C. n.31 del 15.11.2018*
- *Modificato con deliberazione di C.C. n. 47 del 27/11/2025*

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA
- Art. 3 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Art. 4 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 5 - ESENZIONI
- Art. 6 - MISURA DELL'IMPOSTA
- Art. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI
- Art. 8 - VERSAMENTI
- Art. 9 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO
- Art. 10 - SANZIONI
- Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 12 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA
- Art. 13 - RIMBORSI
- Art. 14 - CONTENZIOSO
- Art. 15 - PUBBLICAZIONE
- Art. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Caprino Veronese.
4. L'imposta di soggiorno è applicata per tutto il periodo dell'anno e decorre dal 01.12.2017.

Art. 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale veneto in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Caprino Veronese.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Caprino Veronese, fino ad un massimo di 20 pernottamenti consecutivi.

Art. 4 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Caprino Veronese che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile dell'effettuazione dei versamenti al Comune delle somme corrisposte dal soggetto passivo alla struttura ricettiva e della presentazione della dichiarazione, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 5 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno di età compreso;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, e il loro accompagnatore. L'esenzione, se l'handicap non è evidente, è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione medica;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge attività lavorativa;
 - j) i soggetti che alloggiano in ostelli, centri vacanza ragazzi, vacanze sociali; Case religiose di ospitalità.
2. L'esenzione è concessa previa presentazione al gestore di dichiarazione, redatta su modello predisposto dal Comune, da parte del soggetto ospite della struttura ricettiva, attestante il diritto all'esenzione e la condizione di esenzione in cui rientra il soggetto, ad esclusione della lettera a) e lettera j) del precedente punto..

Art. 6 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come da allegato A.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

3. La Giunta Comunale ha la possibilità ogni anno di fissare una misura unica dell'imposta con riferimento a ciascuna tipologia e classificazione di struttura ricettiva, così come elencate nell'allegato A.

Art. 7 OBBLIGHI DEI GESTORI DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DEI SOGGETTI CHE INTERVENGONO NELLE LOCAZIONI BREVI

1. Il gestore della struttura ricettiva, il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditato al sistema informatico comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Caprino Veronese;
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
 - c) allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti materiale informativo relativo all'imposta di soggiorno applicata;
 - d) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a) entro il 16 del mese successivo, la "dichiarazione periodica" contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, generata automaticamente dal software messo a disposizione; La "dichiarazione periodica" va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura per tutti i periodi di apertura dichiarati presso il portale regionale;
 - e) versare entro il 16 del mese successivo l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di "dichiarazione periodica" (di cui al punto d). Il termine di versamento della presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento;
 - f) il versamento deve avvenire: con sistema PAGOPA.
 - g) In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;
 - h) A decorrere dall'anno d'imposta 2021, il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 4 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. I gestori delle strutture ricettive, incaricati sulla base del presente regolamento, della riscossione e poi del riversamento al Comune di Caprino Veronese dell'imposta di soggiorno, corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili e sono conseguentemente tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo e rilascia apposita quietanza.
3. Nel caso in cui il versamento dell'imposta da parte del gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento, sia inferiore ad euro 12,00 è possibile cumularlo con i mesi successivi, fino al raggiungimento della somma minima di euro 12,00 ma, in ogni caso, il versamento va effettuato entro e non oltre il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 8 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La mancata esibizione della documentazione di cui al c. 2 comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 (art. 7-bis D.Lgs. 267/2000);

5. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.

Art. 9 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, così come modificati dal Decreto Legislativo 14/06/2024, n. 87.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, così come modificati dal Decreto Legislativo 14/06/2024, n. 87.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nel caso in cui la struttura ricettiva non abbia provveduto all'invio della dichiarazione di cui all'art. 7 del presente regolamento e/o al riversamento al Comune dell'imposta, l'ufficio competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, emette avviso di accertamento determinando l'imposta sulla base dei pernottamenti calcolati secondo il numero dei posti letto autorizzati (potenzialità ricettiva) per l'intera durata del periodo di imposta.
Resta impregiudicata la facoltà da parte del gestore di produrre idonea documentazione comprovante l'effettiva entità dei pernottamenti.

Art. 10 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, alla predisposizione ed adozione dei conseguenti atti.

Art. 12 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Art. 13 CONTENZIOSO

1. Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle corti di giustizia tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 PUBBLICAZIONE

1. Il presente regolamento deve essere inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini e con le modalità previste ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15-quater del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

Art. 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2026 e comunque entro i termini previsti dall' art.13, comma 15-quater del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
2. Per esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di variare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni.

ALLEGATO A**DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO DAL 01.02.2025**

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	2025 IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
CINQUE STELLE	4,00
QUATTRO STELLE	3,50
TRE STELLE	3,00
DUE STELLE	2,50
UNA STELLA	2,00
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE	2,00
BED & BREAKFAST	2,00
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE (ES. ATTIVITÀ RICETTIVE IN RESIDENCE, ESERCIZI DI AFFITTACAMERE, UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO ECC.)	2,00
ATTIVITA' AGRITURUSTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	2,00